

# La radioprotezione tra Testo Unico e Decreto Legislativo 230/1995



Convegno Nazionale sulla tutela della salute e della  
sicurezza nei luoghi di lavoro

Quartiere Fieristico di Bologna  
Giovedì 17 ottobre 2019

**Simona D'Agostino<sup>(1)</sup>, Gian Marco Contessa<sup>(2)</sup>, Eleonora Ragno<sup>(3)</sup>, Paolo Rossi<sup>(4)</sup>**

<sup>(1)</sup> INAIL-Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambiente - Monte Porzio Catone (RM)

<sup>(2)</sup> ENEA –Istituto di Radioprotezione – Frascati (RM)

<sup>(3)</sup> CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Servizio di prevenzione e Protezione – Roma

<sup>(4)</sup> Ministero della Salute - Roma

## Testo Unico e D.Lgs. 230/95


### Contenuti

- Origini e contesto di provenienza dei due decreti
- Criticità
- Figure tecniche
- Aspetti generali
- Conclusioni
- Prospettive future

## Quadro normativo

- **Testo Unico – 9 aprile 2008 n. 81**

Protezione dei lavoratori da tutte le fonti di rischio, compresi gli Agenti Fisici



Rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche



~~Radiazioni  
ionizzanti  
Art.180 comma 3~~

- **Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.230**

Protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti

## Origini e contesto di provenienza

- **Testo Unico**

Nasce nell'ambito delle direttive sociali in materia di salute e sicurezza dell'Unione Europea, da cui proviene:



Direttiva Quadro  
n.89/391/CEE  
Miglioramento salute e  
sicurezza dei lavoratori

*Recepim  
ento* →


**D.Lgs. 626/1994**  
Riformato dal TU per uniformare la normativa in  
materia di salute e sicurezza in ambito  
occupazionale

- **Decreto Legislativo 230/95**

Nasce sotto l'egida del trattato Euratom di Roma. Originato nel '95 dal recepimento delle direttive



Direttive 84/467, 84/466,  
89/618, 90/641, 92/3



Esempio - D.Lgs. 241/00, recepimento 96/29 in  
materia di protezione sanitaria della popolazione  
e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle  
radiazioni ionizzanti


  
**Direttiva  
2013/59/  
Euratom**

**Gruppi di lavoro  
differenti per formazione e composizione**

## Coordinamento normativo

- **D.Lgs. 230/95**

Il legislatore italiano inserisce norme di coordinamento con il D.Lgs. 626/94



**Auspicabile che il recepimento della direttiva  
Euratom/2013/59 possa giovare in termini di  
armonizzazione**

## Stato dell'arte - criticità

# Tematiche di rilevanza

- Datore di lavoro
- Esercente
- Esperto Qualificato
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Sorveglianza sanitaria/medica
- DPI e mezzi di sorveglianza dosimetrica

## Datore di Lavoro ed Esercente


- **D.Lgs. 81/08**

Definisce il **DL** come:

« il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa »



**Dirigente**  
«persona che attua le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa»



**Preposto**  
«persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute»




Figure presenti anche nel  
D.Lgs. 230/95

# Datore di Lavoro ed Esercente

- **D.Lgs. 230/95**

Definisce in aggiunta l'**Esercente** (Legge 1860/62) che ha diversi obblighi e attribuzioni in dipendenza dagli ambiti di applicazione:

- ✓ Capo III- bis «Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni»
- ✓ Capo VI «Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi»
- ✓ Capo VII «Impianti»
- ✓ Capo VIII «Protezione sanitaria dei lavoratori»
- ✓ Capo IX «Protezione sanitaria della popolazione»
- ✓ Capo X «Interventi»
- ✓ Capo XI «Norme penali»
- ✓ Allegato VII
- ✓ Allegato XI



**Definizione D.Lgs. 187/00**  
 «soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva[...]»



Al fine del coordinamento dei decreti, date le definizioni di DL (D.lgs. 81/08) ed Esercente (D.lgs. 187/00), sembrerebbe che le due figure possano coincidere



DL nomina  
Esercente

**NO**

**Valutazione dei rischi**  
 D.lgs. 81/08

**Designazione RSPP**  
 D.lgs. 81/08

## Datore di Lavoro ed Esercente

### Lavoratori esterni

Ai sensi della 230/95 netta distinzione delle responsabilità tra DL ed Esercente



L'**Esercente** della zona controllata ha la responsabilità della gestione operativa, mentre il **DL** dell'impresa esterna ha obblighi nei confronti dei suoi lavoratori




All'interno di una struttura organizzativa è possibile redigere un atto di delega di funzioni, che attribuisca determinate responsabilità all'Esercente piuttosto che al DL o al Dirigente per la sicurezza. Un tale atto formale ha quindi la funzione di individuare in maniera chiara i compiti e le responsabilità

## Esperto Qualificato e RSPP – protezione lavoratori

- **D.Lgs. 81/08**

Identifica come unico responsabile il Datore di Lavoro, che si avvale di un RSPP per:

- Identificazione e valutazione dei rischi
- Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Organizzazione sicurezza, unitamente alle figure del Medico Competente (MC), del Rappresentante dei Lavoratori (RL) e dei lavoratori



**RSPP** si configura come consulente tecnico  
Risponde professionalmente in termini civili e penali  
TU non prevede sanzioni specifiche come invece per il MC o per i lavoratori  
stessi

## Esperto Qualificato e RSPP – protezione lavoratori

- **D.Lgs. 230/95**

Prevede che il Datore di Lavoro si avvalga dell'EQ per tutte le valutazioni inerenti le Radiazioni Ionizzanti (IR)

EQ:

- Consulente aziendale interno o esterno
- Incaricato della sorveglianza fisica della radioprotezione (art. 79)
- Sanzionabile
- Incaricato alla stesura della relazioni di valutazione dei rischi da IR (art.61) -> equiparabile alle figure incaricate della valutazione dei rischi dovuti agli agenti fisici del Titolo VIII del D.lgs. 81/08



**E.Q.**  
unica figura nel campo degli Agenti Fisici passibile di reato penale e civile in prima persona, in ogni caso insieme al DL

# Esperto Qualificato e RSPP – protezione lavoratori

## Disposizioni di coordinamento

➤ Art. 61 comma 2 - D.Lgs. 230/95

«La relazione dell'Esperto Qualificato costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti»

➤ Art. 80 comma 3 – D.Lgs. 230/95

«Il DL garantisce le condizioni per la collaborazione [...], tra l'E.Q. e il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 626/94. L'E.Q. è in particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo predetto»

Aspetto critico perché nella pratica spesso l'EQ non è coinvolto appieno nell'organizzazione della sicurezza e nelle riunioni periodiche ex art. 11



**Auspicabile un'ulteriore azione di coordinamento tra i decreti 230/95 e 81/08, al fine di armonizzare le responsabilità delle diverse figure della sicurezza**

## Sorveglianza sanitaria/medica

*Insieme di provvedimenti sanitari adoperati dal medico addetto, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici*

- D.Lgs. 81/08 : sorveglianza sanitaria – svolta dal Medico Competente
- D.Lgs. 230/95: sorveglianza medica – svolta dal Medico Competente (solo i lavoratori classificati esposti Cat. B), Medico Autorizzato ( lavoratori Cat. A e Cat. B)

**Medico Autorizzato** è iscritto all'elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo esame specifico

Scenario:

Lavoratore esposto a molteplici rischi tra cui IR (lavoratore Cat. A) parallelamente seguito da MA (per i rischi da IR) e MC (per gli altri rischi)

Criticità:

Possibilità di una duplicazione di analisi con potenziale aumento dei costi.

Necessità di coordinamento organizzativo qualora le due figure di MC e MA siano due professionisti distinti

**Auspicabile è che il DL riponga una maggiore attenzione nel coordinamento di tutti gli aspetti sanitari compresi quelli documentali burocratici**

## Attività di vigilanza

- **D.Lgs. 230/95**

Diversi organismi competenti:

- ISIN
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Organi del servizio sanitario nazionale (macchine radiogene)

—————→ Ispettorato del lavoro

- **D.Lgs. 81/08**

In riferimento all'applicazione della legislazione, è svolta:

- Organi del servizio sanitario nazionale
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro

**Diversa organizzazione dei ruoli, che, in alcune realtà, potrebbe implicare minore attenzione nei confronti del rischio IR**

## Categorie di lavoratori e rischi interferenti

- **D.Lgs. 81/08**

Comprende nella definizione di lavoratore chiunque svolga un'attività lavorativa, anche non retribuita per un DL pubblico o privato anche con il solo fine di apprendere un mestiere (socio lavoratore di cooperativa, soggetto beneficiario di tirocini formativi etc.

- **D.Lgs. 230/95**

Suddivide i lavoratori in più categorie, in connessione alla classificazione in esposti o non esposti alle radiazioni ionizzanti. Si definiscono ad esempio:

- Art. 4 - comma 1 lettera b «apprendisti»,
- Art. 4 comma 2 lettere o e n «lavoratori esposti e lavoratori esterni »
- Art. 60 «lavoratore subordinato»
- Art. 64 «lavoratori autonomi»

Sono invece esclusi i lavoratori a domicilio (art. 60 comma 2)

Si introduce una tutela specifica (Artt. 62-63): obblighi DL impresa esterna, Esercente zona controllata e lavoratore

**DUVRI** art.26 TU



**Rischio interferente: radiazioni ionizzanti**

Potrebbe essere trascurato dal momento che il TU non tratta al suo interno le radiazioni ionizzanti, che però deve essere considerato in quanto *agente di rischio*

## Mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione

- **D.Lgs. 81/08**

Tratta i DPI al Capo II del Titolo III, specificandone:

- Obblighi d'uso per i lavoratori
- Requisiti
- Obblighi DL
- criteri individuazione
- Sanzioni

Per i singoli agenti di rischio li annovera tra le misure di prevenzione e protezione

- **D.Lgs. 230/95**

Tratta i DPI ed i mezzi di sorveglianza dosimetrica unitamente (artt. 61,63,68)

*«mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione»*

L'organizzazione interna prevista per i DPI ai sensi del D.lgs. 81/08 potrebbe essere mutuata anche per i mezzi di sorveglianza dosimetrica ai sensi del 230/95

Es: **Preposto**

Aspetti gestionali-organizzativi

## Mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione: la figura del Preposto

- **D.Lgs. 81/08**

«persona che ... sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

Art.19 cita tra gli obblighi del preposto che vigili sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei DPI e DPC



### **Preposto**

Anche identificabile come responsabile della sostituzione, redistribuzione e consegna dei DPI e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica, tra le mansioni operative

Procedura unica per la consegna dei DPI e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica al lavoratore con compilazione di un apposito verbale di consegna, completo della scheda DPI, firmato dal lavoratore

## Prospettive future

Con la direttiva **59/2013/Euratom** si ritiene che il legislatore europeo abbia assunto l'intenzione di avvicinare il sistema di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti a quello generale: opportunità di efficiente armonizzazione tra i due Decreti 230/95 e 81/08

Alcuni punti sui quali focalizzare l'attenzione :

- Protezione lavoratori
- Sorveglianza medica
- Regime sanzionatorio
- Sistema di deleghe



- **59/2013/Euratom**

DL unico responsabile sorveglianza fisica e protezione dalle radiazioni dei lavoratori

Esperto in radioprotezione esprime pareri in materia di radioprotezione e fornisce consulenza (coerentemente 89/391)

**NEW**

Addetto incaricato della radioprotezione



NO personale di supporto EQ

-> *Figura armonizzata al Dirigente*

## Prospettive future

Con la direttiva **59/2013/Euratom** si ritiene che il legislatore europeo abbia assunto l'intenzione di avvicinare il sistema di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti a quello generale: opportunità di efficiente armonizzazione tra i due Decreti 230/85 e 81/08

Alcuni punti sui quali focalizzare l'attenzione :

- Protezione lavoratori
- Sorveglianza medica
- Regime sanzionatorio
- Sistema di deleghe



- **59/2013/Euratom**

Si considera sia un servizio di medicina del lavoro sia un operatore sanitario per tutti gli aspetti della sorveglianza medica




In Italia non esiste il servizio di medicina del lavoro, ma le due figure di MC e MA

## Prospettive future

Con la direttiva **59/2013/Euratom** si ritiene che il legislatore europeo abbia assunto l'intenzione di avvicinare il sistema di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti a quello generale: opportunità di efficiente armonizzazione tra i due Decreti 230/85 e 81/08

Alcuni punti sui quali focalizzare l'attenzione :

- Protezione lavoratori
- Sorveglianza medica
- Regime sanzionatorio
- Sistema di deleghe



• **59/2013/Euratom**  
Riduce le responsabilità dell'E.Q., avvicinandolo alla figura del valutatore del rischio secondo il TU




Aggiornamento del regime delle sanzioni

## Prospettive future

Con la direttiva **59/2013/Euratom** si ritiene che il legislatore europeo abbia assunto l'intenzione di avvicinare il sistema di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti a quello generale: opportunità di efficiente armonizzazione tra i due Decreti 230/85 e 81/08

Alcuni punti sui quali focalizzare l'attenzione :

- Protezione lavoratori
- Sorveglianza medica
- Regime sanzionatorio
- Sistema di deleghe



**Armonizzazione auspicabile** è il coordinamento del sistema di deleghe da parte del DL, presente in maniera chiara nel TU e non considerato nel D.lgs. 230/95

*Grazie per l'attenzione*